



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1437

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)

30/03/2018 - 05:04

Indice

1. DDL S. 1437 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1437	4

1. DDL S. 1437 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1437
XVII Legislatura

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)

Iter

8 luglio 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1437 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Silvana Amati](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 17 aprile 2014)

[Manuela Granaiola](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 17 aprile 2014)

[Donella Mattesini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 17 aprile 2014)

[Daniela Valentini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 17 aprile 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 aprile 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 227 del 9 aprile 2014.

Classificazione TESEO

ANIMALI , PSICOTERAPIA , MEDICINA ALTERNATIVA ED OMEOPATICA

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Art.3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 4), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.3), COMPETENZA (Artt.3, 4), REGOLAMENTI (Art.4), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.2), OSPEDALI (Art.2), CASE DI RIPOSO (Art.2), ASILI NIDO (Art.2), SCUOLA (Art.2), CARCERI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.4)

Assegnazione

Assegnato alla [12^a Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede referente l'8 luglio 2014.

Annuncio nella seduta ant. n. 275 del 9 luglio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1437

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1437

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMATI**, **GRANAIOLA**, **MATTESINI**, **CIRINNÁ** e **VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2014

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (*pet therapy*)

Onorevoli Senatori. -- Alla luce dell'esperienza più che decennale e dei numerosi studi effettuati in numerosi Paesi, è giunto il momento di considerare anche in Italia l'opportunità di riconoscere e di definire le modalità relative all'impiego di animali per uso co-terapeutico in una serie di patologie in cui tale impiego si è dimostrato in grado di produrre effetti benefici sulla salute dei pazienti.

La convinzione che gli animali da compagnia possano costituire un valido supporto terapeutico risale a tempi molto lontani: lo stesso Ippocrate, per esempio, consigliava agli amici una cavalcata per combattere l'insonnia e per ritemperare il fisico. Più recentemente, nel 1944, la Croce rossa americana, in un centro di convalescenza a Pauling, nei pressi di New York, sfruttò il lavoro in fattoria per la riabilitazione dei soldati feriti dell'aeronautica militare. Ma è con la pubblicazione del testo «Il cane come co-terapeuta» del neuropsichiatra Boris Levinson, che si iniziò a concepire l'utilizzo dell'animale come mezzo per una comunicazione più diretta ed empatica con il malato. Da allora si sono susseguiti numerosi altri studi e contributi volti a dimostrare come la compagnia degli animali incida positivamente sul livello della pressione arteriosa, sul diabete, sui meccanismi gastrointestinali e sulle tensioni nervose.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, recante il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», è stata riconosciuta agli animali una capacità terapeutica per la cura degli anziani. Si tratta, quindi, di una terapia di accompagnamento che trova modalità di intervento nel campo socio-sanitario. Vedere un malato terminale «assistito» da un cane, un disabile accompagnato da un animale, un audioleso o un non vedente che si affidano a un cane che li aiuta a dirigere i movimenti, o un delfino che gioca con un bambino autistico, non è più una rarità neanche in Italia, anche se l'impiego degli animali a scopo terapeutico non è ancora molto diffuso come avviene, invece, in altri Paesi.

La presenza di un animale migliora la vita dell'individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, e migliora situazioni di *stress*, stati di frustrazione o crisi di umore. Ma benefici si riscontrano anche per i pazienti che soffrono di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per i pazienti psichiatrici. Dal punto di vista terapeutico, l'impiego di animali risulta positivo su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità e risulta prezioso nelle sedute riabilitative come aiuto per compiere i movimenti giusti, oltre a rendere le stesse sedute anche meno stressanti e più divertenti. La presenza degli animali stimola la fantasia e favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione dell'aggressività.

Esperienze più recenti di applicazione della *pet therapy* in strutture di reinserimento sociale per i pazienti post-comatosi, come Casa Dago a Roma (progetto supportato dal 1999 dalla regione Lazio e

dal Ministero della salute), hanno avuto risultati eccellenti nel miglioramento dei disturbi cognitivo-comportamentali, dell'iniziativa e dell'affettività dei giovani post-comatosi.

Con il presente disegno di legge si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefici in campo sociale e la validità come supporto alle cure specifiche delle attività e delle terapie assistite dagli animali. Preliminarmente occorre distinguere, tuttavia, quelle che sono le attività assistite dagli animali (AAA), a carattere educativo, ricreativo e ludico, dalle terapie assistite dagli animali (TAA), che sono di carattere sanitario-terapeutico, come ad esempio l'ippoterapia, che in campo riabilitativo ha dimostrato un'efficacia significativa nei disturbi dell'equilibrio e della coordinazione motoria (atassia e *deficit* nel controllo del tronco). Si tratta, cioè, di due pratiche differenti nelle procedure e negli ambiti di intervento e che richiedono contributi provenienti da diverse discipline.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame individua quindi gli obiettivi delle attività e delle terapie assistite dagli animali, ne definisce l'applicazione e le inserisce tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 definisce quelle che sono le attività e le terapie assistite dagli animali, distinguendo gli interventi di tipo educativo e ricreativo da quelli finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici. L'articolo 3 istituisce il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, prevedendone la composizione e l'articolo 4 rimanda a un apposito regolamento dello stesso Comitato la fissazione delle modalità per il riconoscimento delle AAA e delle TAA, da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. La norma di copertura finanziaria è prevista all'articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l'applicazione e ne riconosce l'utilità in campo sociale, nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.

2. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono inserite, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione del Sistema sanitario nazionale per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini e come tali rientrano tra le prestazioni erogate dal medesimo Servizio sanitario.

Art. 2.

(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite con il regolamento di cui all'articolo 4;

b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenti a patologie o a stati di malessere emozionale e psicologico, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

2. Le AAA e le TAA possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.

3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a

partecipare ai programmi di AAA e di TAA, e sono sottoposti a controlli periodici per l'accertamento delle condizioni di salute e di benessere richieste ai fini del loro impiego.

Art. 3.

(Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominato «Comitato», costituito:

- a) da un rappresentante del Ministero della salute;
- b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;
- c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;
- d) da un operatore esperto del settore dell'*handicap* con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;
- e) da un esperto di etologia;
- f) da un esperto di zooantropologia;
- g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o da un suo delegato.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato predisporre un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. Il regolamento definisce:

- a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati a erogare servizi di AAA e di TAA;
- b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a);
- c) le procedure per la formazione e per l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b);
- d) i requisiti per assicurare il benessere psico-fisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali nelle medesime;
- e) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e di TAA.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

